

**Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 2,
Sentenza n. 19730 del 03/10/2016**

Notificazioni a mezzo posta eseguite dopo l'entrata in vigore della l. n. 31 del 2008 -
Perfezionamento - Consegna dell'atto a soggetto diverso dal destinatario - Insufficienza -
Spedizione della raccomandata informativa - Necessità.

La notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal suo destinatario si perfeziona, dopo l'entrata in vigore del comma 6 dell'art. 7 della l. n. 890 del 1982 (introdotto dall'art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19730 del 03/10/2016